CAMERA DEI DEPUTATI N. 2976-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **MORO FRANCESCO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 ottobre 1952 *(Stampato n. 2581)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ALDISIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FANFANI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MALVESTITI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 ottobre 1952

Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici

Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1953

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'unificazione delle frequenze negli impianti elettrici, macchinari ed apparecchi per la produzione, trasporto, trasformazione ed utilizzazione dell'energia, venne disposta con legge 7 dicembre 1942, n. 1745, entrata in vigore il 24 febbraio 1943. In detta legge viene fissata la frequenza di 50 periodi al minuto secondo per tutti gli impianti elettrici nazionali, fatta eccezione per gli impianti ferroviari,

per quelli monofasi di trazione e per quelli di telecomunicazione.

La legge n. 1745 stabilisce inoltre che da un anno dalla sua entrata in vigore, possano essere installati motori ed apparecchi con la frequenza esistente in rete, ma suscettibili di trasformazione alla frequenza di 50 Hz. e fissa il termine massimo di dieci anni per l'unificazione totale della frequenza in tutto il nostro Paese. In pratica, detto termine, 9 febbraio 1953, dati gli eventi bellici, si rivelò insufficiente ed il Ministero dei lavori pubblici, preoccupato della situazione creatasi per causa di forza maggiore, promosse l'emanazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, in cui presa in esame la situazione delle varie regioni stabiliva un anticipo dei termini per quelle zone i cui impianti dovevano essere quasi completamente ricostruiti, fissando la data del 31 dicembre 1946, prorogata poi al 30 settembre 1947, per la Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria.

Detto decreto autorizzava inoltre il Ministero dei lavori pubblici a promuovere accordi fra interessati di altre regioni al fine di accelerare al massimo possibile l'applicazione della legge 7 dicembre 1942, n. 1475.

In base a tale facoltà vennero promulgati numerosi decreti e precisamente:

1°) decreto 29 settembre 1949, col quale il termine per il passaggio alla frequenza unificata è stato fissato al 31 marzo 1950 per i territori di numerosi comuni (elencati in allegato ai decreti) delle provincie di Bergamo, Como, Cremona, Milano, Belluno e Bolzano e al 31 marzo 1951 per i territori di altri comuni delle provincie di Alessandria, Milano, Novara, Pavia, Torino e Vercelli;

2°) decreto 21 ottobre 1950, che ha fissato al 31 dicembre 1950 il termine per il passaggio alla frequenza unificata nel territorio di comuni delle provincie di Bolzano e di Trento;

3°) decreto 7 aprile 1951, col quale è stato fissato al 16 settembre 1951 il termine per il passaggio alla frequenza unificata nel territorio di comuni appartenenti alle provincie di Bologna, Ravenna, Forlì, Ferrara e Rovigo;

4°) decreto 14 luglio 1951, col quale è stato fissato al 29 giugno 1952 il termine per il passaggio alla frequenza unificata nel territorio di comuni delle provincie di Rovigo, Venezia e Ferrara;

5°) decreto 4 settembre 1951, col quale è stato fissato al 30 giugno 1952, il termine per il passaggio alla frequenza unificata nel territorio di comuni della Lombardia e della provincia di Novara;

6°) decreto 30 giugno 1952, col quale viene fissato al 21 settembre 1952, il termine per il passaggio alla frequenza unificata nel territorio di comuni delle provincie di Belluno, Brescia, Mantova, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

Tutti questi provvedimenti hanno accelerato sensibilmente il programma dell'unificazione della frequenza, ma non riuscirono a farla completare in alcune zone della Lombardia, Veneto ed Emilia, sedi di importanti complessi industriali o di bonifica ed irrigazione.

Da studi fatti dagli organi tecnici competenti, si prevede che la totale unificazione possa essere raggiunta entro il 30 giugno 1955.

Da ciò deriva la necessità di proroga del termine 9 febbraio 1953 previsto dall'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, al 30 giugno 1955. Restano fermi naturalmente i termini dei provvedimenti già emanati e la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di promuovere altri accordi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, e di emettere i relativi decreti previo parere dei Ministri per l'industria e commercio e per i trasporti, al fine di anticipare l'unificazione della frequenza rispetto alla data finale del 30 giugno 1955 proposta dal presente disegno di legge.

I Ministeri di grazia e giustizia, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e dei trasporti hanno dato il loro assenso, con l'osservazione da parte di quest'ultimo, di limitare la proroga al minor tempo possibile.

La VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede legislativa approvò il presente disegno di legge nella seduta del 16 ottobre 1952, esso venne approvato in data 19 novembre in sede referente dalla VII Commissione della Camera.

Si confida che l'Assemblea farà altrettanto.

MORO FRANCESCO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

Il termine stabilito dall'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, è prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata già disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276, o dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

Resta ferma la facoltà del Ministro per i lavori pubblici di anticipare il termine stabilito dal precedente comma nei modi e con le forme prevedute dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.